

Codice A16190

D.D. 15 gennaio 2015, n. 7

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. Valutazioni inerenti il monitoraggio sull'avifauna di cui alla D.D. n. 390 del 05/09/2013 relativa all'attività di eliski in Alta Valsesia, nella ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba", nei Comuni di Alagna Valsesia e Riva Valdobbia (VC) - proponente Air Service Center. Continuazione dell'attività nella stagione 2014-2015.

IL DIRIGENTE

Premesso che.

Con due successivi invii (prot. n. 12308/DB10.16 del 30/09/2014 e prot. n. 12549/DB10.16 del 06/10/2014) l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia ha provveduto all'inoltro della documentazione prodotta da Air Service Center in ottemperanza ai disposti della D.D. n. 390 del 05/09/2013 con la quale il Settore Aree Naturali protette ha espresso giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto all'attività di eliski nella ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba", condizionato ad una serie di prescrizioni tra le quali la raccolta di specifici dati di monitoraggio inerenti l'avifauna.

I dettagli relativi alle modalità operative per la raccolta di tali dati sono stati demandati dal Settore Aree Naturali protette alle indicazioni fornite dai tecnici dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia e risultano espresse nel corso di una riunione formale con il proponente tenuta presso la sede dell'Ente in data 17/03/2014: il verbale di tale incontro è stato trasmesso al Settore Aree Naturali protette con nota prot. n. 15239/DB10.16 del 01/12/2014.

Dall'esame della documentazione pervenuta risulta che tra il 09/01/2014 ed il 03/05/2014 sono state effettuate 214 rotazioni finalizzate al trasporto di un numero complessivo di 838 sciatori nelle 7 località oggetto della Valutazione d'Incidenza inerente l'attività di eliski nei Comuni di Alagna Valsesia e Riva Valdobbia (VC).

In conformità con quanto previsto al punto 2 del dispositivo della D.D. n. 390 del 05/09/2013 del Settore Aree Naturali protette, il personale dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia ha provveduto a segnalare ad Air Service la necessità di cessare anticipatamente l'attività in certe aree, sulla base di considerazioni inerenti fasi di particolare sensibilità per l'avifauna puntualmente rilevate su campo dal personale dell'Area protetta.

Con una nota di chiarimento (prot. n. 1506/A16.19.0 del 22/12/2014) spontaneamente fornita dal Corpo Guide Alpine di Alagna Valsesia a nome e per conto di Air Service Center, è stato segnalato che rispetto alla tabella di prospetto voli inoltrata dall'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia (prot. n. 12308/DB10.16 del 30/09/2014) in data 24/01/2014 e 08/02/2014 sono state effettuate, con destinazione Fornale, 3 sole rotazioni, invece delle 4 indicate in tabella per mero errore materiale.

Per quanto riguarda il volo effettuato in data 03/05/2014 al Colle Ippolito, la nota dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia prot. n. 1184 del 17/12/2014 (prot. di ricevimento n. 1480/A16.19.0 del 22/12/2014) chiarisce come lo stesso Ente avesse provveduto, con nota prot. n. 170 del 28/02/2014, a fornire apposita autorizzazione in deroga al limite del 30/04/2014 precedentemente indicato.

Dal prospetto voli, risulta che complessivamente il fermo attività è stato rispettato.

Per quanto riguarda nello specifico i dati di monitoraggio dell'avifauna, in ottemperanza ai disposti della D.D. n. 390 del 05/09/2013 viene fornita una valutazione comparata tra dati storici di origine bibliografica, quelli relativi a Pernice bianca, Coturnice e Gallo forcello raccolti nel corso dei periodici censimenti primaverili ed estivi dal Comprensorio Alpino VC1 e quelli relativi a Pernice

bianca e Gallo forcello derivanti da un monitoraggio specifico effettuato in aree campione ricadenti nel territorio interessato dall'eliski.

Le due serie di dati di campo risultano comparabili, in quanto raccolti secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27/04/2012, e indicano, anche in confronto ai dati storici da fonte bibliografica, una sostanziale stabilità nella presenza delle diverse specie nel territorio oggetto di indagine.

Per quanto riguarda l'Aquila reale, le schede di segnalazione distribuite agli operatori dell'eliski e l'attività di vigilanza faunistica effettuata dal personale dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia non hanno dato risultanze.

Complessivamente, la documentazione di monitoraggio fornita risulta conforme a quanto richiesto nella già citata nota prot. n. 15239/DB10.16 del 01/12/2014.

Con nota prot. n. 1028 del 03/11/2014 (prot. di ricevimento n. 14062/DB10.16 del 05/11/2014), l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia ha provveduto ad inoltrare al Settore Aree Naturali protette copia conforme di una dichiarazione datata 06/10/2014 con la quale Air Service Center comunica la cessazione dell'attività ed il subentro, a far data dall'11/05/2014, della società Eliossola: la dichiarazione in oggetto, controfirmata da entrambe le società, precisa che Eliossola utilizzerà come velivolo lo stesso modello precedentemente in uso da parte di Air Service Center e seguirà, nello svolgimento dell'attività di eliski, le modalità ed i disposti di cui alla D.D. n. 390 del 05/09/2013 del Settore Aree Naturali protette ed alle Determinazioni n. 31/2013 e 99/2013 dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione".

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche",

determina

di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza, rispetto alla continuazione dell'attività di eliski nella stagione sciistica 2014 – 2015 di cui risulta ora titolare Eliossola, nella ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba", nei modi e nei tempi di cui alla D.D. n. 390 del 05/09/2013 del Settore Aree Naturali protette ed alle Determinazioni n. 31/2013 e 99/2013 dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, che si intendono qui integralmente richiamate.

Al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba" dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. al termine della stagione sciistica 2014 - 2015, il prospetto dei voli effettuati, con date, condizioni meteo, riferimento alle diverse destinazioni raggiunte ed agli sciatori trasportati in quota ad ogni volo, deve essere inoltrato dal proponente al Settore Aree naturali protette della Regione Piemonte, unitamente alle risultanze dei monitoraggi effettuati sull'avifauna, che proseguiranno nel

corso della stagione 2014–2015. Tale documentazione, opportunamente integrata con le risultanze dell'attività di vigilanza faunistica del personale dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, concorrerà alle valutazioni inerenti il prosieguo dell'attività di eliski nella successiva stagione 2015-2016 e dovrà pervenire entro il 20 settembre 2015;

2. per quanto riguarda i galliformi, sarà cura del proponente sia il prosieguo della raccolta dei dati di campo nelle aree interferite dall'eliski ed in quelle prive di questa forma di disturbo, sia quella dei dati di presenza desunti dagli abbattimenti e delle stime di popolazione ricavabili dalle operazioni censuali (comprese quelle estive) abitualmente attuate dal locale Comprensorio Alpino di Caccia. La relazione relativa dovrà comprendere anche una valutazione complessiva dei dati raccolti nella stagione 2013 – 2014 e già presentati, in maniera che l'attività di monitoraggio nel suo complesso consenta nel tempo di individuare un trend di popolazione e di confrontare statisticamente le aree soggette a disturbo e quelle dove la pressione antropica derivante soprattutto da attività sportive invernali può essere considerata irrilevante;

3. per quanto riguarda l'aquila reale, al fine di migliorare il quadro delle informazioni si ritiene necessaria una campagna di rilevamento mirata nella ZPS, con apposite uscite su campo, a partire dai siti eventualmente già conosciuti e, per quanto riguarda le tempistiche, dalle fasi precoci (definizione dei territori, già in gennaio) del periodo riproduttivo. Eventuali siti di nidificazione, nuovi o confermati sulla base di dati pregressi, andranno seguiti almeno fino all'involo dei giovani. Si raccomanda che la frequenza e la modalità dei rilievi su campo (il cui prospetto va unito alla documentazione relativa alla stagione 2014 – 2015) siano tali da garantire l'efficacia del monitoraggio. Ai dati così ottenuti vanno aggiunte eventuali segnalazioni di esemplari (appartenenti alla specie aquila reale come pure ad altre di interesse conservazionistico potenzialmente presenti nell'area) genericamente osservati sul territorio di indagine nell'intero corso dell'anno; tutti i dati di presenza devono poi essere opportunamente cartografati.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i..

La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale prevenzione corruzione approvato con D.G.R. n. 1-191 del 04.08.2014 ed in applicazione della l. 190/2012, è sottoposta al visto di legittimità del Direttore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari